

2.4. L'incapacità di intendere e di volere.



Vi sono casi di disabilità, dovuta a menomazioni di carattere psichico, per i quali si pone il problema di persone che non sono più in grado di comprendere gli effetti dei propri "atti giuridici". Come comportarsi quando insorgano problemi legali, legati alla difficoltà a firmare o a esprimersi, fino all'ipotesi estrema dell'incapacità di intendere e di volere? Per consentire al disabile e ai suoi familiari una gestione dei rapporti patrimoniali conforme alla legge, vanno tempestivamente attuate le soluzioni più opportune, che sostanzialmente sono:

1. **La procura:** che può essere conferita con scrittura privata o per atto notarile.
2. **L'interdizione:** cui il Giudice fa seguire la nomina di un tutore.
3. **L'inabilitazione:** cui il Giudice fa seguire la nomina di un curatore.

1. **La procura.** E' un atto mediante il quale il disabile conferisce ad un'altra persona il potere di rappresentarlo, ovvero di compiere uno o più atti in suo nome e per suo conto. Il "rappresentante" è generalmente un familiare, ma può essere anche più di una persona, nel qual caso dovrà essere espressamente stabilito se i procuratori possano agire congiuntamente o disgiuntamente.

Nonostante sia piuttosto costosa, è preferibile che la procura sia conferita con **atto notarile**, per varie ragioni: innanzitutto, se la persona che la conferisce ha già difficoltà a firmare, la legge notarile consente ugualmente la formazione dell'atto; inoltre per alcuni atti o contratti (ad esempio la compravendita di un immobile) la legge prescrive che il rappresentante sia munito di procura formata davanti ad un notaio; l'atto notarile, infine, rispetto ad una qualunque altra scrittura privata, ha una maggiore solennità e quindi presenta un maggiore livello di garanzia.

E' consigliabile che la procura non sia conferita per il compimento di uno o pochi atti espressamente indicati nell'atto (cosiddetta **procura speciale**), ma per tutta una serie indeterminata di atti, anche di straordinaria amministrazione e di disposizione (cosiddetta **procura generale**). In questo modo, qualsiasi problema dovesse sorgere, come ad esempio la necessità di proporre un ricorso per la concessione del diritto di accompagnamento o altro, il familiare potrà avvalersi della procura e dei poteri con essa ricevuti.

E' chiaro che con la procura il familiare rappresentante acquista una grande responsabilità perchè, quando il malato diventa incapace di intendere e di volere, l'impiego della procura può rappresentare fonte di responsabilità civile e, in alcuni casi, anche penale. Basti pensare al fatto che il malato, per lo stato in cui si trova, non può più svolgere alcun controllo nei confronti del familiare rappresentante, nè potrebbe provvedere ad esercitare il diritto di revoca della procura. Sebbene recentemente la Corte di Cassazione abbia ritenuto che la procura debba considerarsi valida anche in ipotesi di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere del rappresentato (rispetto al momento del conferimento), alcune Corti hanno espresso differente orientamento. Per ovviare al rischio di incertezze non rimane altro che chiedere al Tribunale una Dichiarazione di Interdizione.

2. L'interdizione. Per le persone che non sono in grado di tutelare i propri interessi, la Dichiarazione di Interdizione è considerata dalla legge uno strumento di protezione. Con questa procedura il familiare viene nominato "**tutore**" e potrà compiere legalmente qualsiasi atto nell'interesse dell'interdetto: quelli meno rilevanti e di ordinaria amministrazione (acquisto di vestiti, medicine o generi alimentari, la riscossione della pensione o del diritto di accompagnamento, etc.) direttamente; mentre quelli più complessi (atti di straordinaria amministrazione: vendita di un immobile, richiesta di un mutuo bancario, iscrizione di un'ipoteca, etc.), previa autorizzazione del Giudice Tutelare o dello stesso Tribunale, a seconda dei casi. Inoltre il tutore ha il vantaggio di potersi sempre rivolgere, anche in via informale, al Magistrato (Giudice Tutelare), che riceve il pubblico per informazioni e consigli.

Il presupposto dell'interdizione (e dell'inabilitazione: v. oltre) è l'**abituale infermità mentale**, ovvero una qualsiasi alterazione delle facoltà mentali che sia duratura nel tempo (episodi sporadici di squilibrio non determinano l'interdizione o l'inabilitazione).

L'interdetto può essere equiparato ad un minore: egli è privo della capacità di agire e, come il minore, viene sostituito nel compimento di atti giuridici dal tutore, che lo rappresenta. Il tutore esegue in nome e per conto dell'interdetto tutte quelle attività volte alla conservazione del suo patrimonio e alla soddisfazione delle necessità generali del rappresentato (atti di ordinaria amministrazione). Il compimento di atti di cd. straordinaria amministrazione (ossia di atti con cui si dispone del patrimonio), necessita invece del controllo da parte del Giudice Tutelare o del Tribunale, che rilascia l'autorizzazione al loro compimento. Ciò al fine di meglio tutelare l'interesse dell'interdetto. Serve ad esempio l'autorizzazione per l'acquisto di beni immobili, per accettare o rinunciare un'eredità ecc.

3. L'inabilitazione. A differenza dell'interdizione, l'inabilitazione lascia una limitata capacità di agire: l'inabilitato infatti può compiere atti di natura non patrimoniale, quali riconoscere un figlio naturale, contrarre matrimonio, fare testamento. Può, inoltre, amministrare autonomamente i propri beni e compiere validamente gli atti di ordinaria amministrazione. Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, è necessaria invece l'assistenza di un curatore, il quale presta il proprio consenso, o, addirittura, l'autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale, per gli atti di particolare rilievo. La nomina del curatore segue le stesse formalità di quella del tutore, così come identiche sono le regole e i requisiti che riguardano il curatore.

Ciò che differenzia sostanzialmente la figura del curatore da quella del tutore è che nell'amministrazione dei beni dell'inabilitato il curatore non si sostituisce a questo ma lo coadiuva, ne integra la volontà. Non svolge quindi attività di rappresentanza, ma presta solo la propria assistenza. I compiti del curatore riguardano esclusivamente atti patrimoniali, mentre, per quelli personali l'inabilitato può agire in modo autonomo.

A chi rivolgersi? Per la procura (qualora non si ritenga sufficiente una scrittura privata), ci si può rivolgere ad un qualsiasi studio notarile. Per interdizione e inabilitazione, invece, occorre rivolgersi al **Tribunale del luogo di residenza** della persona disabile. Il centralino degli Uffici Giudiziari di Bolzano è il seguente: **0471/226111**.